

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2024, n.23850

**Fatto**  
**RILEVATO CHE**

1. la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello di (*omissis*), in riforma della sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda proposta con ricorso depositato in data 1.4.2015, dichiarava l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione per dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione, comminatagli in data 7.10.2010 da Trenitalia (di cui era dipendente con mansioni di macchinista), e condannava la società al pagamento in favore del lavoratore della somma pari alla retribuzione non percepita per i giorni di sospensione, oltre accessori;

2. la Corte, in particolare, rilevato che il dipendente rivestiva all'epoca la carica di coordinatore nazionale Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ex art. 50 D.Lgs. n. 81/2008, a differenza del Tribunale riteneva che le sue affermazioni, apparse sul portale di informazione online UnoNotizie.it in data 24.8.2010 e in una dichiarazione riportata sul quotidiano Il Tirreno il 5.7.2010 (riguardante dati sugli incidenti ai viaggiatori per guasti alle porte e sui decessi per infortuni sul lavoro, poi rettificata circa il periodo temporale di riferimento, stante il fraintendimento del giornalista), fossero state espresse nei limiti della continenza e riconducibili al diritto di critica, in particolare quello riconosciuto al lavoratore sindacalista con caratteristiche tipiche della dialettica sindacale, che possono risultare più aspre e rivendicative rispetto al diritto di critica spettante a ciascun lavoratore, essendo il sindacalista titolare anche di un diritto funzionale al perseguimento e alla tutela di interessi collettivi di rilevanza costituzionale (artt. 2 e 39 Cost.);

3. per la cassazione della sentenza d'appello la società propone ricorso con sei motivi, illustrati da memoria; resiste il lavoratore con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza;

**Diritto**  
**CONSIDERATO CHE**

1. la società ricorrente per cassazione deduce, con il primo motivo, violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per mera apparenza o illogicità della motivazione in ordine al contenuto del primo addebito, nonché della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) per mancanza della motivazione sul punto, ex art. 132, n. 4, c.p.c.; si contesta che la Corte di merito, nel valutare il primo addebito (concernente una dichiarazione di solidarietà, apparsa sul portale di informazione online UnoNotizie.it in data 24.8.2010, a operai dipendenti Fiat al stabilimento di (*omissis*), non effettivamente reintegrati a seguito di sentenza, pur percependo lo stipendio, con equiparazione di tale situazione, qualificata come scorciatoia antidemocratica ed antisindacale, alla situazione dal medesimo vissuta in occasione di suo licenziamento nel 2006, per seguito da reintegrazione in forza di conciliazione prima di provvedimento giudiziale), non abbia rilevato la falsità dell'equiparazione e la conseguente lesività dell'immagine dell'azienda;

2. il motivo Ã" infondato;

3. la motivazione della sentenza gravata sul punto non Ã" nÃ© mancante nÃ© apparente; invero, la Corte di merito, premessa un'ampia ricostruzione sui limiti del diritto critica nel rapporto di lavoro, e sulla specificitÃ del diritto di critica del lavoratore sindacalista (par. 3.4), ha affermato che il contenuto critico della dichiarazione in questione era rivolto sostanzialmente nei confronti dell'amministratore delegato della Fiat piuttosto che nei confronti di Trenitalia, e che essa si era mantenuta nei limiti delle modalitÃ piÃ¹ aspre che il diritto di critica assume nell'ambito della dialettica tra datore di lavoro e lavoratore sindacalista (par. 5.4);

4. si tratta di valutazione conforme alla pertinente giurisprudenza di questa Corte, del resto espressamente richiamata, secondo cui il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, Ã" soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all'attivitÃ di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacchÃ© detta attivitÃ , espressione di una libertÃ costituzionalmente garantita dall'art. 39 Cost., in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non puÃ² essere subordinata alla volontÃ di quest'ultimo; l'esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro, garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana; solo ove tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualitÃ apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore puÃ² essere legittimamente sanzionato in via disciplinare (in termini, Cass. n. 7471/2012; conf. Cass. n. 19176/2018; ma v. giÃ Cass. n. 11436/1995, che chiarisce che il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, Ã" soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all'attivitÃ di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacchÃ© detta attivitÃ , espressione di una libertÃ costituzionalmente garantita dall'art. 39 Cost., non puÃ² in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro essere subordinata alla volontÃ di quest'ultimo; consegue che la contestazione dell'autoritÃ e della supremazia del datore di lavoro siccome caratteristica della dialettica sindacale, ove posta in essere dal lavoratore sindacalista e semprechÃ© inerisca all'attivitÃ di patronato sindacale, non puÃ² essere sanzionata disciplinarmente);

5. ora, entro tale perimetro in diritto, la Corte di Roma ha escluso in fatto, con motivazione congrua e logica, l'attribuzione di comportamenti apertamente disonorevoli o riferimenti denigratori ai dirigenti della societÃ ricorrente, riconducendo al legittimo esercizio del diritto di critica sindacale le dichiarazioni oggetto di addebito disciplinare;

- 6.** l'apprrezzamento in ordine al superamento dei limiti di continenza e pertinenza stabiliti per un esercizio lecito della critica rivolta dal lavoratore nei confronti del datore, cos' come per l'esercizio del diritto di critica sindacale, costituisce valutazione rimessa al giudice di merito, il quale, nella ricostruzione della vicenda storica, deve enucleare i fatti rilevanti nell'integrazione della fattispecie legale e motivare circa il convincimento che i predetti limiti siano stati rispettati, delineando l'iter logico che lo ha indotto a maturare detto convincimento (Cass. n. 1379/2019);
- 7.** a tali oneri ricostruttivi della vicenda e motivazionali la sentenza impugnata si è puntualmente conformata, resistendo quindi alle censure espresse nel motivo di ricorso in esame;
- 8.** con il secondo motivo, la società denuncia violazione degli artt. 1324 e 1362 ss. c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) in ordine al contenuto del primo addebito, nonché omesso esame (art. 360, n. 5, c.p.c.) di un fatto decisivo al fine di apprezzarne il contenuto, assumendo essere stati omessi o travisati gravemente il contenuto e la valenza di uno specifico documento (nel quadro delle trattative nella vertenza, conciliata, collegata al licenziamento del 2006), debitamente trascritto;
- 9.** il motivo è inammissibile;
- 10.** in primo luogo, perché, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 3397/2024, n. 26874/2018, n. 19443/2011);
- 11.** in secondo luogo, perché la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzia nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, posto che, quando di una clausola contrattuale (ovvero di un atto unilaterale o preparatorio) sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra (v. Cass. n. 33425/2022, n. 27136/2017, n. 6125/2014, n. 16254/2012, n. 24539/2009, n. 10131/2006);
- 12.** con il terzo motivo, la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) degli artt. 21 e 39 Cost., dal 47 al 50 D.Lgs. n. 81/2008, 2104, 1175, 1375 c.c., in ordine alla riconduzione delle dichiarazioni contestate al diritto di critica sindacale; parte ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere il ruolo di RLS meritevole di tutela (al pari di quello sindacale) per la natura collettiva degli interessi di rilevanza costituzionale perseguiti, la dichiarazione contestata (manifestazione di solidarietà ai lavoratori Fiat per le vicende lavorative

inerenti lo stabilimento di M) esorbitava dal ruolo e dalle attribuzioni di RLS, assumendo semmai generale valenza politico-sindacale;

**13.** il motivo Ã infondato;

**14.** proprio ricomprendendo il ruolo di RLS nell'area dei soggetti tutelati come i lavoratori sindacalisti quali portatori di interessi collettivi, la manifestazione di solidarietà ad altri lavoratori con generale valenza politico-sindacale rientra nell'ambito del diritto di critica e del diritto di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelati (v. supra, par. 4 e 5);

**15.** una volta ritenuto in fatto l'esercizio del diritto di critica sindacale nel caso concreto rispettoso del principio di contenenza formale, a tale esercizio Ã connaturata l'espressione delle proprie opinioni e della propria personale interpretazione dei fatti, anche con espressioni soggettivamente sgradite alla controparte, dovendosi bilanciare l'interesse che si assume lesa con quello a che non siano introdotte limitazioni alla libera espressione del pensiero costituzionalmente garantito (cfr. Cass. n. 996/2017); per la natura dell'esame e delle indagini da effettuare, le conclusioni cui perviene il giudice di merito non sono censurabili in Cassazione se sorrette da motivazione congrua, priva di salti logici, e rispettosa dei principi di contenenza sostanziale e formale cui deve sottostare il diritto di critica in generale, e quello di critica sindacale in particolare, ontologicamente e dialetticamente contrapposto agli interessi e alle opinioni imprenditoriali;

**16.** con il quarto motivo di ricorso, la società deduce violazione degli artt. 111, co. 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per mera apparenza o illogicità della motivazione in ordine alla valenza della rettifica al fine di escludere la rilevanza disciplinare del secondo addebito, nonché nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) per mancanza della motivazione sul punto, ex art. 132, n. 4, c.p.c.; si contesta che la Corte di merito, nel valutare il secondo addebito, abbia ritenuto credibile la rettifica pubblicata dal quotidiano Il Tirreno, nel senso che i decessi di viaggiatori per guasti alle porte denunciati si erano verificati non negli ultimi 6 mesi ma negli ultimi 6 anni, e che i decessi per infortuni sul lavoro si erano verificati non negli ultimi 4 mesi ma negli ultimi 4 anni, ricollegando l'iniziale erronea affermazione a fraintendimento del giornalista;

**17.** il motivo Ã infondato;

**18.** la motivazione della sentenza gravata sul punto non Ã mancante né apparente; invero, la Corte di merito ha osservato (par. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4) che l'ascrivibilità dell'errore a fraintendimento del giornalista era desumibile sia dalla operata rettifica da parte del quotidiano senza obiezioni, sia dal fatto che, corretto l'ambito temporale di riferimento, i dati riportati risultavano sostanzialmente corrispondenti a quelli ricavabili dalle fonti utilizzate dal lavoratore, qualificate e basate su un serio lavoro di ricerca finalizzato al perseguimento di interessi collettivi e pubblici di primario rilievo, quali la sicurezza e l'incolumità di lavoratori e passeggeri;

**19.** con il quinto motivo, si denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), in relazione alla ripartizione dell'onere della prova circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa;

**20.** il motivo non è fondato;

**21.** posto che la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile per cassazione quale violazione di legge soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (v. Cass. n. 18092/2020, n. 13395/2018, n. 15107/2013), in questo caso oggetto di censura risulta in realtà la valutazione delle prove proposte dalle parti svolta dal giudice, che, come detto, ha ritenuto serie e qualificate le fonti utilizzate dal lavoratore RLS in materia di incidenti e infortuni, come riprese in sede giornalistica rettificata;

**22.** con il sesto motivo, viene dedotta nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) per omessa motivazione circa la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta da Trenitalia in ordine ai decessi sul lavoro, nonché omesso esame (art. 360, n. 5, c.p.c.) della relativa allegazione in fatto della società;

**23.** il motivo è inammissibile;

**24.** spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20553/2021, n. 20814/2018);

**25.** in ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;

**26.** al rigetto dell'impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000 per compensi, Euro 200 per esborsi, spese generali al 15%,

accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, d'atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 2 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 5 settembre 2024.

**Campi meta**

*Giurispedia.it*

**Massima :** *Il rappresentante sindacale, pur essendo un lavoratore subordinato, non Ã" soggetto al vincolo di subordinazione rispetto al datore di lavoro per l'attivitÃ sindacale svolta, in quanto tale attivitÃ Ã" costituzionalmente garantita e mira alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori. Tuttavia, l'esercizio del diritto di critica deve rispettare i limiti della correttezza formale e non deve sfociare nell'attribuzione di qualitÃ disonorevoli o riferimenti denigratori non provati all'impresa o ai dirigenti per evitare sanzioni disciplinari.*

**Supporto Alla Lettura :**

## DIRITTO DI CRITICA

Il diritto di critica, come il diritto di cronaca, Ã" disciplinato dall'art. 21 Cost. il quale, nel primo comma, recita: *â" Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusioneâ"*. In particolare, non si manifesta solamente nella semplice esposizione dell'opinione del soggetto su determinate circostanze, ma si caratterizza per essere una interpretazione di fatti considerati di pubblico interesse, avendo di mira non lâ" informare, bensÃ" lâ" interpretare lâ" informazione e, partendo dal fatto storico, il fornire giudizi e valutazioni di carattere personale. Il diritto di critica perÃ² ha dei limiti ben precisi, costituiti dal rispetto della veritÃ e dall'interesse pubblico, che non possono essere oltrepassati nella manifestazione di opinioni, ed inoltre la forma espositiva deve essere chiara, provocatrice ma non offensiva e immorale, senza mai sfociare in ingiurie, contumelie ed offese gratuite o trascendere in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato. Esistono diversi tipi di critica:

- *politica*: la collettivitÃ esercita il potere della sovranitÃ che gli assegna la Costituzione, infatti, grazie alla critica politica si stimola il dibattito democratico tra i cittadini. Tuttavia, non essendo sempre basata su fatti assolutamente certi le argomentazioni devono essere basate sulla razionalitÃ , altrimenti si cade nell'insulto gratuito che accade quando le argomentazioni non hanno possibilitÃ di essere replicate su basi razionali. Il diritto di critica politica, infatti, non legittima espressioni lesive della dignitÃ personale e professionale, le quali potrebbero sconfinare reato di diffamazione;
- *scientifica*: la critica scientifica stimola la dialettica e arricchisce il dibattito su temi di indubbio interesse pubblico tuttavia deve comunque sottostare ad alcuni limiti, a tutela dell'onore e della reputazione degli scienziati ai quali Ã" diretta;
- *storica*: non si intende solo il dare un giudizio sui personaggi o avvenimenti del passato, ma anche la volontÃ di accertare i fatti, di modificarli o scoprirne di nuovi. Se queste argomentazioni vanno a ledere la reputazione di un personaggio ormai deceduto sarÃ eventuale diritto dei congiunti esporre una querela;
- *sindacale*: Ã" sempre volta a difendere il lavoratore da atteggiamenti o azioni che il datore di lavoro non dovrebbe avere, infatti, le due parti interessate da questa contrapposizione saranno sempre impari, in quanto la relazione sarÃ sempre di soggezione-potere. Questa critica Ã" lâ" unica a essere incentrata sulla salvaguardia della condizione di chi la esprime.